

FAQ tecniche

- 1) *Alle imprese energivore che al 05/12/2022 non erano in possesso di una Diagnosi valida (in quanto non soggette all'obbligo previsto dal D.Lgs.102/2014) è precluso l'accesso all'agevolazione Gasivori ?*

Per accedere all'agevolazione prevista per le imprese gasivore, le imprese devono essere in possesso di una diagnosi energetica valida, redatta ai sensi dell'Art. 8 D.Lgs. 102/2014 e s.m.i., alla data di presentazione della richiesta di ammissione al portale della CSEA.

- 2) *Nel caso di accesso nelle sessioni suppletive quale data dovrà avere la Diagnosi?*

La diagnosi deve essere valida e conforme alla data di presentazione della domanda di agevolazione sul portale CSEA. La sessione suppletiva è prevista svolgersi nel mese di marzo.

- 3) *Per la presentazione della diagnosi ad ENEA sono da considerarsi come scadenza le date del 5/12 o del 22/12, come da Chiarimenti MiSE (Punto 5.6)?*

No, ai soli fini della richiesta di agevolazione prevista dal decreto "gasivori" la diagnosi può avere anche una data posteriore purchè antecedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

- 4) *E' ammessa la clusterizzazione (Allegato 1 ai Chiarimenti MiSE) per impresa multisito gasivora o tutti i siti devono essere sottoposti a diagnosi?*

Sì, è ammessa la clusterizzazione e, nei casi in cui una impresa abbia già presentato diagnosi energetiche in quanto grande impresa o impresa a forte consumo di energia, è data facoltà alla stessa di riprendere la stessa clusterizzazione e di adoperare le diagnosi già redatte per ottemperare ai requisiti di presentazione della domanda di agevolazione gasivora.

Sono considerate altresì valide, ai fini della richiesta dell'agevolazione, tutte le diagnosi energetiche redatte dall'impresa entro il termine stabilito, anche se, a valle della clusterizzazione, sono riferite ai siti appartenenti all'impresa che non sono caratterizzati da consumi di gas.

- 5) *Il decreto prevede che nei 4 anni successivi alla presentazione della diagnosi ad ENEA l'impresa realizzi almeno uno degli interventi previsti in diagnosi. Gli interventi da individuare e realizzare possono riguardare sia la parte elettrica che la parte gas, oppure devono necessariamente riguardare la parte gas?*

Gli interventi da considerare sono compresi tra tutti gli interventi proposti nella precedente diagnosi, indipendentemente dal vettore energetico oggetto dell'intervento.

FAQ procedurali

- 1) *Il gas che alimenta un impianto di cogenerazione presente in un sito oggetto di diagnosi energetica va computato nel gas complessivo necessario ad accedere all'agevolazione?*

Sì, può essere computato a condizione che sia riconoscibile come "consumo di gas dell'impresa" che presenta la dichiarazione. Pertanto, per poter essere computato è necessario che il contratto di fornitura del gas utilizzato per la cogenerazione sia intestato alla stessa impresa in possesso dei requisiti previsti dal DM 541/2021:

- Codice Ateco previsto nell'Allegato al DM 541/2021
- Consumo annuo superiore a 1 GWh/anno (nel periodo di riferimento)
- Indice di intensità gasivora superiore al 2% del fatturato (o al 2% del VAL)
- Diagnosi energetica valida.

- 2) *Quale è la documentazione che deve presentare l'impresa per dare evidenza della realizzazione di almeno un intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi?*

L'impresa dovrà presentare un'autocertificazione ai sensi dell'art 76, DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, nella quale viene indicato l'intervento di efficienza realizzato. L'intervento realizzato dovrà essere indicato nella diagnosi successiva.

- 3) *Se una impresa è contemporaneamente gasivora ed energivora deve realizzare due distinti interventi di efficienza energetica (quello previsto dal D.Lgs. 73/2020 per gli energivori e dal DM 21 dicembre 2021 per i gasivori) o ne basta uno per adempiere ad entrambi i decreti?*

Nel caso di un'impresa che sia contestualmente energivora e gasivora è sufficiente che realizzi uno degli interventi di efficienza energetica previsti nella diagnosi per adempiere ad entrambi i decreti di agevolazione.